



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 153 del 30/12/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2003, n. 1619

Bari - Progetto rete telecomunicazione Grecia-Europa Occ. Fornitura e posa in opera sistema di due cavi sottomarini a fibre ottiche tra Bari (Italia) e Corfù (Grecia). Autorizzazione paesaggistica in deroga alle NTA del PUTT/P.

Il Presidente Fitto, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale è possibile realizzare opere regionali opere pubbliche, e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume se necessario esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione ai sensi del ex titolo II del D.lvo n°490/99 e dell'art.5.01 del Piano:

- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale;
- per opera di altro soggetto, va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del/dei Comune/i interessato/i che deve /devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, valendo il silenzio/ assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune)

Premesso quanto sopra si rappresenta che direttamente all'Assessorato all'Urbanistica è pervenuta, da parte del procuratore in Bari della OTE (Organizzazione Ellenica Telecomunicazioni), la sotto elencata domanda per il rilascio dell'autorizzazione in deroga di cui all'art.5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica del ricorrere, per il caso in specie, dei presupposti di cui all'art.5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

INTERVENTO: Comune di BARI. Progetto di una rete di telecomunicazione Grecia-Europa occidentale. Fornitura e posa in opera di un sistema di due cavi sottomarini a fibre ottiche tras Bari (Italia) e Corfu'

(Grecia)

Le opere in oggetto rientrano in un progetto generale che prevede il collegamento internazionale tra la Grecia e l'Europa Occidentale al fine di rendere più efficaci le telecomunicazioni in occasione delle prossime olimpiadi che si svolgeranno in Grecia nell'anno 2004

In particolare il progetto di che trattasi, che prevede l'iter amministrativo di cui al D.M. 24/1/1996 ed alla Circolare n° 260 /3/01 del 10/9/2001, consiste nella posa in opera di cavi sottomarini a fibre ottiche per connettere la Grecia (Corfu) e l'Italia (Bari).

Per quanto attiene alle opere da realizzarsi a terra l'intervento prevede la costruzione di un pozzetto di atterraggio in c.a. dei cavi sottomarini a fibre ottiche in località Torre a Mare del comune di Bari.

In merito al progetto di che trattasi risulta già acquisito, con nota del Dirigente del Settore Ecologia n° 5765 del 8/7/2003, il parere favorevole circa la "valutazione preliminare del progetto" (così come disposto dalla sopracitata normativa nazionale fermo restando comunque l'acquisizione del parere definitivo da parte del competente Ministero dell'Ambiente) nonché il parere favorevole circa la valutazione di incidenza ambientale ai sensi del D.P.R. 357/97 e del D.P.R.120/2003 (regolamento recante modifiche ed integrazioni al predetto D.P.R. 357/97) atteso che l'intervento in progetto interessa un proposto Sito di Importanza Comunitaria ("Posidonieto S. Vito-Barletta" - Cod IT9120009- habitat prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE).

Relativamente al progetto presentato risulta acquisito, con nota n° 13244 del 30/6/2003, anche il parere dell'Agenzia delle Dogane espresso ai sensi dell'art. 19 del D.Lvo n° 374 del 8/11/90.

In merito al progetto di che trattasi risulta altresì acquisito, con nota n° 12480 Inf del 4/3/2003, il parere favorevole del Comune di Bari espresso dal Direttore della Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia.

La documentazione trasmessa dalla Organizzazione Ellenica Telecomunicazioni per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica in deroga di cui all'art.5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV 1 Stralcio Catastale, stralcio di P.R.G., Progetto delle opere
- TAV 2 Stralcio della cartografia tematica del P.U.T.T./P.
- TAV 3 Report n°1 Finalità dell'opera e dei lavori
- TAV 4 Report n° 2 Relazione tecnico-ingegneristica
- TAV 5 Report n°4 Relazione tecnico scientifica
- TAV 6 Report n°5 Relazione in merito agli impatti e misure di mitigazione

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di BARI con la richiesta di autorizzazione paesaggistica di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la " salvaguardia e

valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica (art.2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C";, quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale la sua ricostruzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo".

- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione /utilizzo sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3. 04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione."

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L'area d'intervento, risulta interessata da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. L'area d'intervento è interessata, in particolare dalla presenza di una lama contraddistinta col n° 596 "Lama San Giorgio" sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa all'idrologia superficiale.

In particolare l'intervento di che trattasi ricade nell'area annessa alla predetta gravina ovvero nella fascia di mt. 150 dal ciglio più elevato della stessa (dove si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art.3.05 nonché le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art.3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.); l'intervento in parola ricade altresì all'interno dell'area litoranea come definita dall'art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. (dove si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.1 dell'art.3.05 nonché le prescrizioni di base del punto 3.07.4 dell'art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:

L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di

interesse biologico-vegetazionale;

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:

L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico nè l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici:

vincoli ex L.1497/39, decreti Galasso vincolo idrogeologico, Usi civici,

- Entrando nel merito dell'intervento proposto sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi pur risultando alquanto antropizzato (attesa la presenza di insediamenti abitativi e relative infrastrutture già esistenti), ancora si presenta comunque caratterizzato da peculiarità paesaggistiche degne di tutela (area litoranea - lama S. Giorgio).

- Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento, come in precedenza già specificato, questa risulta direttamente interessata dalla presenza di un ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art.3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

In particolare si specifica che l'intervento in progetto, per quanto attiene alla sua localizzazione, risulta interessare direttamente l'area di pertinenza dell'area litoranea nonché l'area annessa alla Lama S.Giorgio.

Alla luce di quanto in precedenza riportato si rileva pertanto un'interferenza significativa (per posizionamento e per caratteristiche tipologiche e costruttive) dell'opera in progetto con gli indirizzi di tutela, le direttive di tutela e con le prescrizioni di base relative sia all'ambito territoriale distinto "area litoranea" (di cui all'art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) che relative all'ambito territoriale distinto "corso d'acqua" (di cui all'art.3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

L'intervento in progetto costituisce pertanto deroga alle cosiddette "prescrizioni di base", che stante al regime normativo introdotto dal P.U.T.T./P., risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ad eccezione delle fattispecie previste dall'art.5.07 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

E' opportuno precisare comunque che, a prescindere dal rigoroso regime di tutela introdotto dal P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti sopra citati, l'intervento in progetto, che prevede come "opere a terra" la realizzazione di un corpo di fabbrica seminterrato delle dimensioni di mt 3,30 per mt.2.30, comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che, stante le esigue caratteristiche dimensionali del manufatto in progetto, non andrà comunque ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento ovvero non andrà a modificare sostanzialmente l'esistente rapporto paesistico-ambientale tra il corso d'acqua e/o l'area litoranea ed il loro intorno diretto.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto rientra comunque nel novero delle opere di assoluta necessità e di rilevante interesse pubblico che non ha peraltro, per motivazioni esclusivamente di carattere tecnico, alcuna alternativa localizzativa.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra riportato, per le opere di che trattasi ricorrono pienamente i

presupposti giuridici di cui all'art.5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che consentono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica anche in deroga alle prescrizioni di base fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti in precedenza citati direttamente e/o indirettamente interessati dalle opere di che trattasi.

Premesso quanto innanzi, in relazione all'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art.5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti ex Titolo II del D.Lgvo n°490/99 e dell'art 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa necessario adottare, oltre a quelle già previste in progetto, le seguenti ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsiderato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale, ecc) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente ed in particolare sull'emergenza geo-morfo-idrologica "Lama S. Giorgio" che non dovrà comunque essere interessata direttamente dalla realizzazione di alcuna opera complementare e/o accessoria
- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.

Gli eventuali materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.

Il presente provvedimento attiene esclusivamente all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'Ufficio del P.U.T.T./P e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE all'Organizzazione Ellenica Telecomunicazioni, relativamente al Progetto di una rete di telecomunicazione Grecia/Europa Occidentale che prevede la posa in opera di due cavi sottomarini a fibre ottiche tra Bari e Corfu', l'autorizzazione paesaggistica in deroga alle prescrizioni di base (Titolo III) di cui all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando quanto di esclusiva competenza dell'Amministrazione Statale - Ministero dell'Ambiente - relativamente al parere definitivo nonché fermo restando l'acquisizione, da parte di altri Enti e/o Uffici degli ulteriori pareri e/o assensi, per gli interventi esecutivi delle opere previste in progetto.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
